Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 92 del 9 ottobre 2024
a cura dell'Ufficio del massimario

Va deferita all'Adunanza plenaria la questione di massima importanza, circa i presupposti per il conferimento del titolo di "professore emerito" nell'Università, ovverosia se il professore ordinario ritenuto meritevole debba aver maturato almeno venti anni di servizio esclusivamente nella I fascia di professore ordinario, o se possa cumularvi il servizio prestato anche nella II fascia di professore associato.

Consiglio di Stato, sezione VII, ordinanza 17 settembre 2024, n. 7706 – Pres. Taormina; Est. Morgantini

Università – Professori – Emerito – Condizioni per il riconoscimento della qualifica – Deferimento all'Adunanza plenaria.

È deferita all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione di diritto: se, alla luce del combinato disposto dell'art. 15 della legge 18 marzo 1958 n. 311 in relazione all'art. 111 del RD 31 agosto 1933 n. 1592, il periodo di servizio trascorso rivestendo la qualifica di professore associato possa essere riconosciuto ai fini del raggiungimento della soglia dei venti anni di servizio, indispensabile per l'attribuzione della qualifica di professore emerito. (1)

(1) I. – Un professore ordinario dell'Università, collocato in pensione, vedeva respinta la propria domanda di attribuzione del conferimento del titolo onorifico di "professore emerito", con provvedimento motivato dal Ministero, che richiamava la formulazione letterale dell'art. 111 del r. d. 31 agosto 1933, n. 1592 ("*Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*"), la quale prevede, come presupposto necessario, almeno venti anni di servizio, in qualità di "professore ordinario", stando all'interpretazione fornita, secondo cui permane la distinzione di funzioni e di compiti tra il professore ordinario di I fascia e il professore associato di II fascia; al tal fine sono richiamati l'art. 1 *(Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori)* del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*"), che distingue il ruolo dei professori universitari nelle due fasce dei: *a)* professori straordinari e ordinari; *b)* professori associati; nonché gli artt. 16 *(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)* e 18 *(Chiamata dei professori)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ("*Norme*

in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario") di riforma universitaria, che parimenti mantiene distinte, anche ai fini della "Abilitazione nazionale" e della "chiamata" dei docenti, le funzioni di professore di I e di II fascia; impugnato il provvedimento, il Tar adito in primo grado ha respinto il ricorso presentato, ritenendo che non potesse ravvisarsi alcuna contraddittorietà, né irragionevolezza nella motivazione del diniego ministeriale; investito della questione in appello il Consiglio di Stato, con ordinanza, ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p.a., ha rimesso all'Adunanza plenaria il punto di diritto *de quo*, onde risolvere questioni di massima di particolare importanza, ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

II. – Questo il percorso motivazionale dell'ordinanza di rimessione alla Plenaria:

a) premette l'ordinanza che il Consiglio di Stato ha in passato esaminato la medesima questione, oggetto dell'appello, con un parere e una sentenza, rispetto ai quali il T.a.r. si è motivatamente discostato; in particolare:

a1) con il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 29 luglio 2015, n. 2203 è stato ritenuto necessario fare riferimento al tenore testuale dell'art. 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311 (*"Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari"*) e ha sostenuto che il comma 2° di tale articolo, pur rinviando all'art. 111 r. d. 31 agosto 1933, n. 1592, quale disciplina dei presupposti per il conferimento del titolo di "professore emerito", sembrerebbe innovarne il perimetro applicativo, non circoscrivendolo cioè ai soli "professori ordinari", bensì estendendolo alla categoria più ampia dei "professori universitari", compresi gli "associati", per cui un'interpretazione storico-sistematica del dato normativo deve indurre a considerare innovativa la previsione di cui al citato art. 15, comma 2, legge 18 marzo 1958, n. 311, nel senso di aver stabilito, quale presupposto per il conferimento del titolo onorifico di "emerito", l'aver prestato "almeno venti anni di servizio in qualità di professori", e non solo quali "professori ordinari";

a2) la successiva sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 19 febbraio 2021, n. 1506 ha inoltre affermato principi coincidenti con quelli esposti nel predetto parere, statuendo: *"Il secondo comma dell'art. 15 della legge n. 311 del 1958, pur rinviando all'art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, quale disciplina dei presupposti per il conferimento del titolo di professore emerito, sembra innovarne il perimetro applicativo, non circoscrivendolo ai soli professori ordinari, bensì estendendolo all'intera categoria dei professori universitari. Tale interpretazione è pienamente confermata dalla tecnica di formulazione normativa dell'ultimo comma dello stesso art. 15, ove il legislatore tiene a precisare che "Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato". Di tal ché, è assolutamente ragionevole argomentare che qualora il legislatore avesse voluto lasciare del tutto immutata anche la disciplina dell'art. 111, avrebbe potuto semplicemente abbinarlo all'art. 110 nella previsione appena sopra evocata. […] Gli sviluppi normativi registrati* in *subiecta* materia *dopo il 1958, peraltro, hanno [...] la creazione di un unico ruolo di professori, con medesima dignità e prerogative, per cui "la figura del professore universitario è unica anche se articolata nelle due fasce, rilevanti soprattutto a fini*

retribuitivi, dei professori ordinari e dei professori associati caratterizzate dalla "unità della funzione docente, confermando implicitamente e tra l'altro l'evoluzione della disciplina in tema di conferimento del titolo di "emerito"";

b) tuttavia, il collegio, con l'ordinanza in epigrafe, esprime diverse perplessità sulla tesi interpretativa sostenuta nei due citati precedenti; intanto, in quanto il regolamento di ateneo della specifica Università (all'art. 2) non stabilirebbe che, nel computo dell'anzianità necessaria, per maturare i requisiti per il riconoscimento del titolo di "professore emerito", possa essere compreso il servizio prestato come "professore associato" (infatti recita: "*il conferimento del titolo di "professore emerito" può essere proposto per i professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accolte le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio, nella qualità di professori universitari di ruolo, alla data del collocamento a riposo o dell'accoglimento delle dimissioni*");

c) ragion per cui gli unici parametri normativi da scrutinare sono quelli forniti dall'art. 15 della legge n. 311 del 1958 e dall'art. 111 del r.d. n. 1592 del 1933; sulla base dei predetti testi, il collegio ha ritenuto di valorizzare la perdurante distinzione di compiti e funzioni esistente tra le due fasce di professore ordinario (I fascia) e associato (II fascia) ribadita dal legislatore (art. 1 d.P.R. n. 382 del 1980 e artt. 16 e 18 della legge n. 240 del 2010) e il testo dell'art. 15, comma 2, della legge n. 311 del 1958, che prevede infatti che *possa "essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario"*, non in generale a tutti i professori collocati a riposo, ma unicamente a quei professori collocati a riposo che, appunto, siano anche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 111 r. d. 31 agosto 1933, n. 1592; e l'art. 111 r. d. n. 1592 del 1933, in merito al conferimento del titolo in discussione, sancisce che "*Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di "professore emerito", qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari: il titolo di "professore onorario" qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni*"; tale previsione, sul piano letterale, sembra insuperabile e coerente con la *ratio* stessa di attribuire un titolo onorifico in presenza di una eccezionale carriera accademica, caratterizzata, *in primis*, dalla durevole presenza nella posizione apicale della docenza universitaria;

d) il d.P.R. n. 382 del 1980 ha istituito la fascia dei professori associati e, all'art. 50, ha previsto chi potesse transitare, in prima applicazione e previo giudizio di idoneità, nella nuova fascia, comprendendo, in sostanza, chi si trovasse in una posizione diversa rispetto ai professori ordinari: "*Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati: 1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni; nonché quelli che completano il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto di compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo*

gratuito è titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito; 2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, della legge 30 novembre 1973, n. 766; 3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica";

e) anche la legge 30 dicembre 2010, n. 240, con cui il sistema universitario è stato, da ultimo, riformato ha ribadito la distinzione tra professori ordinari e professori associati, cui conseguono peraltro diversità di prerogative, quanto alle funzioni che superano la mera attività di docenza e di ricerca scientifica; ad esempio, con riferimento alle prerogative riconosciute dalla legge n. 240 del 2010, all'art. 2, in capo ai soli professori ordinari, v'è: "*[…] l'attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto*"; si pensi, inoltre, al sistema di reclutamento dei professori, previsto dall'art. 18 della legge n. 240 del 2010, laddove differenzia in maniera sostanziale la "chiamata" dei professori di I fascia (ordinari) da quelli di II fascia (associati), tra l'altro, stabilendo: "*[…] Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 […]*";

f) ragion per cui, il professore associato, detto anche professore di II fascia, è una qualifica non equiparata, ma preliminare rispetto al successivo conseguimento della qualifica di professore ordinario o di I fascia; inoltre, nelle elezioni per le cariche di rettore ed il pro-rettore, il professore di I fascia gode dell'elettorato attivo e passivo, mentre il professore di II fascia possiede solo dell'elettorato attivo; per le elezioni a direttore di un dipartimento, vale la stessa regola, salvo che nel dipartimento non vi sia alcun professore di I fascia ordinario disponibile a candidarsi, nel qual caso possono candidarsi a ricoprire la carica anche uno o più professori di II fascia o associati;

g) ad ulteriore conferma della circostanza che non sono superati i requisiti disciplinati dall'art. 15 della legge n. 311 del 1958, con richiamo all'art. 111 del r. d. n. 1592 del 1933, sembra deporre inoltre l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 ("*Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28*

novembre 2005, n. 246"), che, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C di cui al successivo d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213 ("*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore*"), ha appunto ritenuto indispensabile la permanenza in vigore l'art. 15 della legge n. 311 del 1958;

h) d'altro canto, ai sensi dell'art. 33 Cost., il diritto delle Università di darsi un ordinamento autonomo non può essere esercitato oltre i "*limiti stabiliti dalle leggi dello Stato*"; tali limiti sono rappresentati dall'art. 111 del r. d. n. 1592 del 1933, t. u. delle leggi sull'istruzione superiore, a fronte della necessità di disciplinare in modo uniforme il conferimento di un titolo avente valore su tutto il territorio nazionale;

i) va per completezza sottolineato che (sebbene non si occupi specificamente della questione e non possa essere considerato un precedente "specifico"), si rinviene in giurisprudenza la decisione del C.g.a., sez. giur., 18 febbraio 2016, n. 42 (in *Foro amm*., 2016, 363), la quale, nell'evidenziare la posizione di primazia dei professori ordinari, nel momento in cui, nella parte motivazionale, rimarca che la decisione di conferire il titolo di emerito, che si conclude solo in sede ministeriale "*non si concreta […] nella "formulazione" di un giudizio di merito scientifico, ma si esprime attraverso un giudizio più complesso, che presuppone non solo il merito scientifico dell'interessato (che resta insuperabilmente riservato ai "pari" dell'interessato), ma anche la esistenza di ulteriori elementi rilevanti, sui quali possono bene pertanto essere chiamati ad esprimersi anche soggetti "non pari" – come professori di diversa qualifica e persino soggetti diversi dagli appartenenti al corpo docente*"), sembra *a fortiori* confortare le perplessità del Collegio rimettente, rispetto alle tesi espresse delle pronunce del Consiglio di Stato, poste a sostegno dell'appello; analoghe considerazioni di fondo possano altresì trarsi dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 29 aprile 2005, n. 2005 (in *Foro amm. CdS*, 2005, 1179), con riferimento all'art. 23 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante l'interpretazione autentica dell'art. 36, comma 5°, del d.P.R. n. 382 del 1980, per cui è stato ritenuto che: "*Con l'art. 23 l. 23 dicembre 1998 n. 448, il legislatore ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 36 comma 5, d.P.R. n. 382 del 1980, assimilando agli effetti economici la posizione dei professori associati non confermati a quella dei professori straordinari piuttosto che a quella degli ordinari*";

j) in ultimo, neppure persuade il Collegio rimettente l'addentellato "logico", comune al parere del 2015 e alla decisione del 2021 del Consiglio di Stato, nella parte in cui viene sottolineato che "*è assolutamente ragionevole argomentare che qualora il legislatore avesse voluto lasciare del tutto immutata anche la disciplina dell'art. 111, avrebbe potuto semplicemente abbinarlo all'art. 110 nella previsione appena sopra evocata*"; il legislatore del 1958, al comma 2° dell'art. 15 della legge n. 311, che nuovamente si riporta ("*Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592*") ha espressamente citato detta norma di cui all'art. 111: non si vede perché al comma 3 ("*Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle*

leggi sull'istruzione superiore sopra citato") che si riconnette direttamente al comma 1° avrebbe dovuto nuovamente "abbinarlo" all'art. 110;

k) pertanto, si pone una questione da deferire all'Adunanza plenaria, che dovrà in particolare decidere se, alla luce del combinato disposto dell'art. 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in relazione all'art. 111 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, fermo restando il raggiungimento della qualifica di "professore ordinario" (I fascia), il periodo di servizio trascorso, rivestendo la qualifica inferiore di "professore associato" (II fascia), possa essere riconosciuto, ai fini del raggiungimento della soglia complessiva dei venti anni di servizio, utile per l'attribuzione del titolo onorifico di "professore emerito", in presenza degli ulteriori requisiti *ex lege* previsti.

III. – Per diversi approfondimenti, sulla natura del titolo di "professore emerito", sulle differenze fra docenti "incaricati", anche a contratto, e docenti "di ruolo", sulla figura del "funzioni di fatto" nell'Università, sui periodi di lavoro riconoscibili in favore dei "professori associati", può in sintesi richiamarsi quanto segue:

l) Cons. Stato, sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6665: "*Il conferimento del titolo di professore emerito rappresenta un encomio, ossia un tributo di onore ed ammirazione, rivolto ad un soggetto quale ricompensa per aver svolto una carriera meritevole ed è da ricomprendersi fra le onorificenze, che sono, di norma e per prassi, il risultato di una valutazione ontologicamente discrezionale dell'autorità conferente. Il ridetto connotato di discrezionalità emerge altresì dall'art. 111 del R.D. n. 1592 del 1933 che precisa che detto titolo è concesso*";

m) T.a.r. per la Campania, sez. II, 21 settembre 2016, n. 4367: "*L'art. 111 del T.U. approvato con R.D. n. 1592/1933 e le disposizioni regolamentari di Ateneo, che limitano il conferimento del titolo di emerito ai docenti che abbiano prestato almeno vent'anni di servizio in qualità di professori ordinari, alla luce degli sviluppi di carriera attualmente previsti devono essere interpretate secondo Costituzione, per cui, ai fini del computo dei vent'anni di servizio, quelli prestati come professore associato ben possono sommarsi a quelli prestati come professore ordinario, tenendo conto dei profili curriculari ai fini del giudizio concreto sul merito e non ai fini dell'ammissibilità nell'ambito del procedimento per il conferimento del titolo*";

n) C.g.a., sez. giur., 18 febbraio 2016, n. 42 (in *Foro amm.*, 2016, 363): "*L'art. 111 del RD 31 agosto 1933 n. 1592 prevede che ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari, il titolo di «professore onorario» qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno 15 anni, titoli i quali sono concessi con decreto, previa deliberazione della Facoltà cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio. Il procedimento si perfeziona non con le deliberazioni di ateneo che inviano la proposta al Ministro, ma solo con il decreto ministeriale conclusivo, che verifica la «congruità» della proposta, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti sia di legittimità, che di merito: la proposta deve essere accompagnata da una motivazione che ne permetta il controllo di congruenza (sotto il profilo della sua non manifesta illogicità o contraddittorietà) e non è sufficiente il semplice formarsi di un orientamento attraverso il voto*";

o) Cons. Stato, sez. II, 29 luglio 2015, n. 737 (in *Foro amm.*, 2015, 2014): "*In ordine al conferimento del titolo di «professore emerito», ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 311 del 1958, è da reputarsi inammissibile il gravame promosso dal docente universitario solo nel caso in cui il ricorso sia stato esperito esclusivamente avverso la delibera di ratifica delle valutazioni rese dalla commissione rispetto alla propria candidatura per il conseguimento del titolo di «professore emerito» e non anche avverso la deliberazione di conclusione negativa del procedimento*";

p) Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 277, (in *Foro it.*, 2010, III, 541), che si esprime per l'ammissibilità presso le università di incarichi di docenza "gratuiti", senza che ciò ponga problemi di compatibilità con i principî costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 Cost., in considerazione dei vantaggi, professionali e di formazione scientifica, connessi all'attività di insegnamento universitario (e, in tale direzione, è richiamata anche Corte cost. 20 gennaio 1977, n. 41, in *Foro it.*, 1977, I, 273, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1° comma, legge 24 febbraio 1967, n. 62, nella parte in cui autorizza l'esplicazione di attività di insegnamento universitario, senza retribuzione, attesa la libera scelta dell'interessato, che richiede l'incarico, perché gli consente larghi margini di autonomia per lo svolgimento di altre attività professionali, agevolate dal prestigio che ne consegue, e perché si ripromette l'affinamento delle attitudini e qualità scientifiche) questa la massima: "*Una prestazione didattica espressamente richiesta prima e riconosciuta utile poi dall'ateneo beneficiario, non va per ciò stesso considerata a titolo oneroso, rilevando in tal senso solo la volontà delle parti all'atto di conferimento dell'incarico, senza che assuma valore probatorio, al riguardo, la sussistenza di analogo incarico precedente retribuito (nella specie, il docente era stato invitato a tenere, a titolo gratuito, alcuni cicli di seminari sostitutivi delle lezioni dei corsi e successivamente il Consiglio di facoltà aveva riconosciuto l'efficacia didattica dei corsi e configurato il docente come "funzionario di fatto")*";

q) Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 155 (in *Foro it.*, 2010, III, 541) secondo cui "*Ai professori universitari incaricati stabilizzati, in aspettativa per mandato parlamentare, non si applica la disciplina di carattere retributivo-differenziale valida per i docenti di ruolo, ma vale la sola sospensione dall'incarico senza assegni*"; ad avviso del Consiglio di Stato il diverso trattamento tra i docenti "di ruolo" ed i titolari di "incarichi" di docenza, sia pure stabilizzati, appare giustificato dai differenti compiti e funzioni, che essi possono continuare a svolgere anche nel periodo di aspettativa;

r) Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 480 (in *Foro it.*, 2003, I, 326) ha ritenuto: "*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, 2° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio riconoscibili ai fini della carriera in favore dei professori associati all'atto della conferma in ruolo, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di professore a contratto, stipulato ai sensi degli art. 100 e 116 d.p.r. 382/80, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.*"; è stato rilevato come l'incarico di professore a contratto, ai sensi degli art. 100 e 116 d.p.r. n. 382 del 1980, è assegnato soprattutto a personale proveniente da categorie extra-universitarie ed in assenza di qualsiasi forma di selezione concorsuale e per un periodo limitato; mentre le altre figure di personale, alle quali è riconosciuta la possibilità di riscatto, ai fini di carriera, non

sono affatto indicabili come termini di comparazione, in quanto trattasi di categorie diverse e tra loro alquanto eterogenee;

s) Corte cost., ord. 22 aprile 2002, n. 132 (in *Foro it*., 2002, I, 1561) sulla nomina a professore associato, con riguardo alla mancata equiparazione dei medici interni universitari ai tecnici laureati, ha statuito che: "*È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 8 comma 7 l. 19 ottobre 1999 n. 370, sollevata in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui tale norma non contempla, tra i destinatari del previsto beneficio, di ammissione con riserva ai giudizi di idoneità a professore associato, anche i medici interni universitari con compiti assistenziali, oltre ai tecnici laureati, cui sarebbe esclusivamente riferibile detto beneficio, in quanto il rimettente omette qualsiasi motivazione a sostegno dell'implicito assunto secondo cui l'efficacia della norma di sanatoria censurata non incontrerebbe il limite rappresentato - come nel caso di specie - dall'esistenza del giudicato sulla legittimità di provvedimenti di diniego delle istanze di partecipazione ai giudizi di idoneità*";

t) Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 1999, n. 647 (in *Foro amm*., 1999, 1026): "*A vantaggio dei professori associati non è consentito il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in qualità di professore a contratto, ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1989 n. 382, art. 100 lett. d), in quanto ipotesi non disciplinata da detta norma, non suscettibile di interpretazione analogica*";

u) Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 1998, n. 592 (in *Rass. Cons. Stato*, 1998, I, 693): "*L'art. 103, comma 5, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 non contrasta con gli art. 3, 36 e 97 Cost. nella parte in cui prevede, per il riconoscimento di pregressi servizi dei professori universitari, un tetto massimo di otto anni, a prescindere dalla natura dei servizi prestati e dalla percentuale di riconoscibilità dei servizi stessi*";

v) Corte cost. 5 febbraio 1996, n. 22 (in *Foro it., Rep. 1996*, n. 548) ha ritenuto che l'art. 71, comma 1, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, secondo il quale i dipendenti della p.a., eletti al parlamento nazionale, sono collocati in aspettativa senza assegni, per la durata del mandato parlamentare, e l'art. 22, comma 38, legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ne ha dichiarato l'applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari, non contrastano con gli art. 3 e 36 Cost., perché il fatto che, secondo l'art. 13 d.p.r. 382 del 1980, i docenti universitari, pur se nominati parlamentari, possano svolgere conferenze, lezioni e attività seminariali di ricerca, ossia un concorrente esercizio di talune circoscritte attività didattiche (rimesse alla loro discrezionalità nella misura e frequenza, fino alla libertà di non svolgerle affatto) si risolve in un dato normativo insignificante, agli effetti del trattamento economico, rispetto alla posizione di ogni altro pubblico dipendente, tanto più che la garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. non esclude la legittimità di prestazioni volontarie senza compenso;

w) Corte cost. 7 luglio 1995, n. 305 (in *Foro it*., 1995, I, 3401) ha dichiarato incostituzionale l'art. 103, comma 2°, d.p.r. n. 382 del 1980, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori associati, rendeva valutabili anche i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 legge 21 febbraio 1980, n. 28;

x) Cass. civ., sez. un., 24 novembre 1993, n. 11609 (in *Foro it*., 1994, I, 2170), in ordine al rapporto di lavoro tra il professore a contratto, ai sensi degli art. 100 e 116 d.p.r. n. 382 del 1980, e l'Università, secondo cui trattasi in realtà di un rapporto di

lavoro di diritto privato, di natura subordinata e a tempo determinato, con diritto alla copertura assicurativo-previdenziale e alla giusta retribuzione;

y) Corte cost. 9 marzo 1992, n. 96 (in *Foro it*., 1992, I, 1340) sulla legittimità costituzionale della previsione di un tetto massimo di otto anni, indipendentemente dalla natura dei servizi prestati e dalla percentuale di riconoscibilità dei servizi stessi, circa i periodi di servizio riscattabili, ai sensi dell'art. 103 d.p.r. n. 382 del 1980, una volta avuta la conferma nel ruolo di professore universitario associato;

z) Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 1988, n. 178 (in *Foro it*., 1988, III, 269) per l'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice del giudizio di idoneità a professore universitario associato, se nell'elenco dei professori aventi l'elettorato passivo – formulato al fine di procedere al sorteggio dei professori rispetto ai quali si dovrà svolgere la successiva fase elettorale – sia stato inserito un professore collocato in aspettativa d'ufficio, a seguito della sua elezione al parlamento.

aa) Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 1982, n. 312, ha ritenuto inapplicabile dell'istituto dell'indebito arricchimento, all'ipotesi di "*incarichi gratuiti*" presso le università, stante la sussistenza del titolo di incarico a gratuito, che fonda e giustifica la prestazione in questione;

bb) Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 1981, n. 209, sulla figura del "*funzionario di fatto*" nelle attività e funzioni universitarie, secondo cui i principî relativi al funzionario di fatto non sono applicabili, per la conservazione degli atti posti in essere da un membro di commissione giudicatrice di un concorso universitario, illegittimamente eletto per difetto del requisito dell'eleggibilità.